

N. 06147/2013REG.PROV.COLL.
N. 00421/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2010, proposto da:
Elenca s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Crisci e Enrico
Pasquinelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via degli
Scipioni, 8;

contro

Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS
n. 8713/2009, resa tra le parti, concernente disposizioni riguardanti
rivestimenti interni di camini/canne fumarie in materiale plastico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

conseguenza, la sentenza impugnata merita la riforma chiesta con l'appello, in quanto ha errato nell'escludere la natura di provvedimento e l'immediata lesività della circolare stessa.

Tale provvedimento, alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 18 ottobre 2012, si manifesta illegittimo per contrasto con i principi e la normativa comunitaria, dovendosi disapplicare il d.lgs. 152 del 2006 nelle parti richiamate dalla circolare stessa (che delimita l'ambito del giudizio, dal quale, quindi, esula qualsiasi altra, più ampia questione, in particolare relativa alla portata e al senso della disapplicazione delle norme del suddetto d.lgs. anche non direttamente incidenti e/o rilevanti sull'indagine di legittimità del provvedimento impugnato).

V) Nel senso e nei limiti di cui sopra l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento della circolare oggetto del giudizio di primo grado.

Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la circolare ministeriale oggetto del giudizio.

Spese di lite compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Claudio Boccia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)